



**CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME**  
**13/100/CU1/C9**

**PARERE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 9, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281 PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE PER LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2013, N. 104, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA (AC 1574)**

*Punto 1) odg Conferenza Unificata*

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime **parere condizionato all'accoglimento delle seguenti proposte emendative** ritenute irrinunciabili:

ARTICOLO 1 (Welfare dello studente)

**Al comma 4** dopo la parola “*Regioni*” aggiungere ...” *e con risorse proprie delle Regioni*”.

ARTICOLO 2 (Diritto allo studio)

**Al comma 2** dopo la parola “*regioni*” aggiungere ...” *e con quelli indicati alla lettera b) e c) dell'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2012*”.

ARTICOLO 10 (Mutui per l'edilizia scolastica e detrazioni fiscali)

**Al comma 2** dopo le parole “*medesimo comma*” aggiungere ...” *e comunque quelli finalizzati all'edilizia scolastica*”.

I tre emendamenti sopra riportati sono finalizzati ad escludere dal patto di stabilità, non solo i pagamenti relativi all'attuazione degli interventi finanziati con le risorse statali erogate alle Regioni, ma anche i pagamenti relativi all'assegnazione, da parte delle Regioni, di contributi per il welfare dello studente, il diritto allo studio e l'edilizia scolastica.

**Il comma 1** è sostituito dal seguente:

*“Al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, messa in sicurezza, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica, nonché costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici, per la programmazione triennale 2013-2015, le Regioni interessate possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e finanze, d'intesa con il Ministero*

dell'istruzione e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa Depositi e Prestiti, e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. **Ai sensi dell'art. 1 comma 75 della legge 311 del 2004 le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli Istituti finanziatori direttamente dallo Stato.** A tal fine sono stanziati contributi pluriennali per euro 40 milioni annui per la durata dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2015. Le modalità di attuazione della presente disposizione e del successivo comma 2 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'istruzione e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.”

L'articolo 10 del decreto-legge n. 104/2013, prevede la possibilità per le Regioni di contrarre mutui con l'obiettivo di realizzare interventi in materia di edilizia scolastica. Ai fini dell'applicazione della norma occorre specificare che le rate relative all'ammortamento dei mutui in questione vengano contabilizzate nel bilancio dello Stato. Il bilancio delle Regioni, altresì, contabilizzerà solamente l'introito corrispondente al valore del mutuo contratto e la relativa erogazione ai soggetti beneficiari dell'importo.

Tale meccanismo consente alle Regioni di stipulare i predetti mutui in deroga ai limiti relativi alla capacità di indebitamento. In tal senso la norma dovrebbe esplicitare tale deroga.

#### ARTICOLO 7 (Apertura delle scuole e prevenzione della dispersione scolastica)

Riformulare il **comma 2** come segue:

*“Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa Intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono indicati gli obiettivi, compreso il rafforzamento delle competenze di base, i metodi didattici, che contemplano soluzioni innovative e percorsi specifici per gli studenti maggiormente esposti al rischio di abbandono scolastico, nonché i criteri di selezione delle scuole in cui realizzare il Programma di cui al comma 1. Con il medesimo decreto sono definite altresì le modalità di assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche e alle istituzioni formative accreditate dalle Regioni e le modalità di monitoraggio sull'attuazione e sui risultati del Programma”*

Essendo la dispersione scolastica concentrata nella scuola secondaria superiore, è quest'area a richiedere un maggior intervento, che dovrebbe passare anche attraverso il potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro e dei percorsi di Istruzione e formazione professionale.

\*\*\*\*\*



Si propongono, inoltre, i seguenti ulteriori emendamenti:

ARTICOLO 1. (Welfare dello studente)

- **al comma 1** sostituire le parole: “*scuole secondarie*” con le parole “*istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione*”;
- **al comma 3** espungere il periodo da “*Nei successivi 30 giorni...*” fino a “*...esaurimento delle risorse stesse*”

ARTICOLO 3 (Borse di studio per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica)

**Si propone** che i contributi previsti dal presente articolo abbiano una finalità diversa dal diritto allo studio, in analogia con quanto già previsto dal Decreto Ministeriale 4 settembre 2013 n. 755 Bando "Borse di mobilità per studenti universitari immatricolati nell’a.a. 2013/14"

ARTICOLO 7 (Apertura delle scuole e prevenzione della dispersione scolastica)

**Aggiungere un comma 4 del seguente tenore:**

*“Le azioni da prevedere nel decreto di cui al comma 2 sono finalizzate al recupero degli abbandoni scolastici allo scopo di realizzare le azioni previste dalla Garanzia Giovani”.*

ARTICOLO 10 (Mutui per l’edilizia scolastica e detrazioni fiscali)

**Al comma 1** aggiungere dopo le parole “*programmazione triennale 2013-2015*”, le parole “*di cui all’Intesa in Conferenza Unificata del 1 Agosto 2013*”

ARTICOLO 12 (Dimensionamento delle istituzioni scolastiche)

- **Al comma 5 ter** le parole “*... i criteri per l’individuazione delle istituzioni scolastiche ed educative sedi di dirigenza scolastica e di direttore dei servizi generali ed amministrativi*” sono sostituite con LE PAROLE “*...i criteri di riparto dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi.*”;
- **dopo il comma 1 aggiungere un comma 1 bis:** “*l’art. 2 DPR 233/1998 è abrogato. Le regole indicate dal medesimo articolo si applicano fino al termine dell’anno scolastico nel corso del quale è adottato l’accordo di cui al comma precedente*”



ARTICOLO 19:

- **al comma 5** dopo le parole *"Con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca"* aggiungere le parole *"...d'intesa con la Conferenza Unificata"*
- **al comma 5** eliminare le parole *"... che tengono conto della spesa storica di ciascun istituto"*.

Roma, 17 ottobre 2013

